

666

CR. 18807/13

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Cirio Del Monte Italia s.p.a. in Amministrazione  
Straordinaria ex D.Lgs. 270/1999

Il giudice delegato

visto il terzo progetto di ripartizione parziale dell'attivo presentato dai Commissari Straordinari della Cirio Del Monte Italia s.p.a. ex D.Lgs. 270/1999 in data 19-12-2012;

rilevato che, svolte le comunicazioni di rito ai creditori, a seguito di osservazioni eseguite da parte dei creditori, i Commissari Straordinari della Cirio Del Monte Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria hanno modificato in parte il progetto di ripartizione parziale dell'attivo della Cirio Del Monte Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

atteso che i Commissari Straordinari hanno fatto richiesta di esecutività di tale terzo progetto di ripartizione parziale in data 7 marzo 2012 con richiesta di integrare la ripartizione prospettata apportando le modifiche circa i crediti meglio descritti nell'istanza depositata il 14-11-2013;

constatato che il progetto come modificato è stato depositato in cancelleria in data 14-11-2013;

rilevato che il comitato di sorveglianza con parere (art. 67 D.Lgs. 8-7-1999 n. 270) espresso in data 13-11-2013 si è espresso favorevolmente in ordine alla modifica suddetta;

atteso che i Commissari Straordinari hanno fatto richiesta di esecutività di tale terzo progetto di ripartizione parziale in data 14-11-2013;

ritenuto, pertanto, che deve procedersi al riparto parziale in conformità al progetto come rettificato e devono essere stabilite le modalità dei pagamenti ai creditori; visti gli artt. 110, 113 l.fall e 67 D.Lgs. n. 270/99,

dichiara

esecutivo il <sup>terzo</sup> ~~primo~~ progetto di ripartizione parziale dell'attivo della Cirio Del Monté Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

stabilisce,

che i Commissari Straordinari provvedano al pagamento delle somme assegnate ai creditori mediante assegni circolari da consegnarsi a mano o da spedirsi al loro domicilio a mezzo di assicurata ovvero mediante bonifico bancario;

dispone

che i Commissari Straordinari provvedano al deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34 l.fall.;

autorizza

i Commissari Straordinari a prelevare le somme da pagarsi ai creditori dal deposito intestato alla procedura fallimentare.

Roma, 20 novembre 2013

il giudice delegato  
dott. Giuseppe Di Salvo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma il 22-11-13



IL CANCELLIERE  
(Dr. Maria Eleonora Bensi)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Copia conforme all'originale che si rilascia

di Av. Francario

comp. sta di n. 247 pagine

Roma, il 26-6-14

*del verbale dep. del 11.11.13 (3° Rip. Parziale) integrato e autorizzato*



Funz. Giudiz. *M. Luisa Cameroni*